

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3315

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

**(FRANCESCHINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(POLETTI)**

E CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(MADIA)**

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione

*Presentato il 21 settembre 2015*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La disposizione del presente decreto-legge interviene sull'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, per precisare che tra i servizi pubblici essenziali interessati dalle norme in materia di sciopero, oltre ai servizi di vigilanza sui beni culturali, rientra l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura.

In passato, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha tentato di applicare la legge n. 146 del 1990 anche ai servizi di fruizione del patrimonio culturale (si veda in particolare l'indicazione immediata del 24 marzo 2015, con riguardo a uno sciopero indetto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, in quella

occasione dichiarato illegittimo). Tuttavia, tali tentativi non sono risultati efficaci nel prevenire o contrastare fenomeni lesivi della tutela e della fruizione dei beni culturali. La scarsa chiarezza del dettato normativo, insieme con comportamenti non virtuosi da parte di tutti gli attori coinvolti, hanno sino ad oggi impedito di considerare a pieno titolo l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

D'altra parte, non vi è dubbio che, specialmente in Italia, assicurare l'accesso del pubblico al patrimonio culturale rappresenti un servizio pubblico essenziale al pari dell'istruzione, della sanità o dei trasporti, ad esempio. Le conseguenze che l'interruzione di tale servizio può determinare coinvolgono ormai migliaia di persone — in alcuni siti anche decine di migliaia al giorno — e non è più ammissibile lasciare che il diritto di sciopero dei lavoratori presso un museo o un luogo della cultura possa essere esercitato senza tenere in alcun conto la rilevanza, anche internazionale, ormai assunta dalla realizzazione del servizio di apertura al pubblico. Pertanto, la disposizione illustrata mira a colmare una lacuna nella disciplina della legge n. 146 del 1990 che, pur menzionando già la tutela del patrimonio storico-artistico, non include anche la fruizione di tale patrimonio. È evidente, d'altronde, che non può esservi effettiva tutela di un museo senza la sua apertura al pubblico, in quanto il patrimonio culturale è conservato proprio per essere fruito.

Questa disposizione è perciò coerente con i principi costituzionali, secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9) e con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Quest'ultimo, infatti, all'articolo 3, prevede che la tutela del patrimonio culturale deve garantirne « la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione » e, all'articolo 101, stabilisce che i musei e i luoghi della cultura (quali aree e parchi archeologici e complessi monumentali) che appartengono a soggetti pubblici « sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico ».

La modifica introdotta dal presente decreto-legge appare altresì necessaria e urgente alla luce del ripetuto verificarsi, nelle ultime settimane, di manifestazioni sindacali e scioperi che hanno impedito l'apertura al pubblico e l'accesso ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica, specialmente siti di particolare interesse culturale e attrattività turistica (come Pompei e il Colosseo).

In conclusione, la misura consente al Paese di riconoscere come servizio pubblico essenziale la fruizione della sua risorsa più importante, ossia il suo patrimonio storico-artistico. Tale misura, oltre che necessaria, è urgente anche in considerazione dell'avvenuta riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cui per la prima volta i musei statali sono stati regolati come istituti in senso proprio. Con questa disposizione, dunque, è finalmente conferita piena dignità alla missione dei musei e dei luoghi della cultura come servizio essenziale per la collettività.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
e successive modificazioni).*

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2015.*

**Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: « di vigilanza sui beni culturali; » sono aggiunte le seguenti: « l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ».

ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio  
dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni  
e delle attività culturali e  
del turismo*

PADOAN, *Ministro dell'economia  
e delle finanze*

POLETTI, *Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali*

MADIA, *Ministro per la sempli-  
ficazione e la pubblica am-  
ministrazione.*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0033820\*